



COMUNE DI SABBIONETA

REGOLAMENTO COMUNALE PER L’AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA DI LAVORI, BENI E SERVIZI

Approvato con deliberazione consiliare n. 16 del 29/07/2026



SABBIONETA

Comune
di Sabbioneta

CAPO I

DISCIPLINA COMUNE APPLICABILE ALLE PROCEDURE SOTTO SOGLIA

Art. 1 Regole generali

1. Nel rispetto degli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa è possibile ricorrere alle procedure negoziate e agli affidamenti diretti sotto soglia, purché i lavori, forniture e servizi da appaltare non rivestano interesse transfrontaliero certo.
2. Il RUP, dopo apposite verifiche istruttorie, deve dare atto dell'assenza del suddetto interesse transfrontaliero certo.
3. Restano fermi gli obblighi di utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa.
4. Alle procedure negoziate sotto soglia europea e agli affidamenti diretti si applicano, se non derogate dalla Parte I (articoli da 48 a 55) del D.Lgs. n. n. 36/2023, le disposizioni del Codice dei contratti.

Art. 2 Divieto di frazionamento

1. Il valore stimato delle procedure sotto soglia è calcolato in osservanza dei criteri fissati all'art. 14 del Codice dei contratti pubblici. Al fine di evitare un artificioso frazionamento del contratto, si rende necessario prestare attenzione alla corretta definizione del proprio fabbisogno in relazione all'oggetto, specialmente nei casi di ripartizione in lotti, contestuali o successivi, o di ripetizione dell'affidamento nel tempo.

Art. 3 Tutela delle imprese di minori dimensioni

1. Nel predisporre gli atti delle procedure sotto soglia è necessario tenere conto delle realtà imprenditoriali di minori dimensioni, fissando requisiti di partecipazione e criteri di valutazione che, senza rinunciare al livello qualitativo delle prestazioni, consentano la partecipazione anche delle micro, piccole e medie imprese, valorizzandone il potenziale.

Art. 4 Principio di rotazione

1. Il Comune di Sabbioneta si impegna a rispettare il principio di rotazione al fine di favorire la distribuzione temporale delle opportunità di aggiudicazione tra tutti gli operatori potenzialmente idonei a partecipare e di evitare il consolidarsi di rapporti esclusivi con alcune imprese.
2. Il principio di rotazione opera con riferimento ai soli affidamenti e aggiudicazioni a favore del contraente uscente. È esclusa la rotazione per gli operatori economici semplicemente invitati a precedenti procedure negoziate.
3. La rotazione assume rilevanza con riferimento ai due consecutivi affidamenti delle procedure sottosoglia, quello da affidare e quello immediatamente precedente e comporta, salvo le deroghe illustrate nell'articolo 6 del presente regolamento e salvo i casi di non applicazione previsti nel successivo comma 5 e nell'art. 14 comma 3 del presente regolamento, il divieto di invitare operatori economici aggiudicatari o affidatari del precedente appalto.
4. La rotazione si attua all'interno del medesimo settore merceologico/categorie e opere e nella medesima fascia di valore economico, come meglio definita nell'art. 5 del presente regolamento.
5. Per l'individuazione dello stesso settore merceologico si deve fare riferimento alle prime 5 cifre del codice CPV (*Common Procurement Vocabulary*), che, se identiche, individuano la medesima categoria entro la quale si applica la "rotazione". Nel caso di appalti identificati con più CPV, si fa riferimento alla categoria principale del primo e del secondo appalto. Per l'individuazione della "stessa categoria di opere" si deve fare riferimento al possesso, da parte dell'operatore economico, della medesima SOA nella categoria prevalente. Nel caso di appalti ove sono previste lavorazioni di più categorie si fa riferimento alla categoria prevalente del primo e del secondo appalto. Per i Servizi di ingegneria e architettura occorre procedere di volta in volta alla specificazione delle prestazioni richieste per valutare se i Servizi sono analoghi o meno ai fini della "rotazione".

Art. 5 Aree merceologiche fasce di importo degli appalti ai fini della rotazione

1. Gli appalti riguardanti le procedure sotto soglia sono suddivisi nelle sotto riportate fasce di importo, entro le quali deve essere disposta la rotazione di cui al precedente articolo.

Le fasce sono le seguenti:

I. Forniture, servizi (importi IVA esclusa):

- a) importo inferiore a 5.000,00 euro;
- b) da 5.000,00 euro a importo inferiore a 20.000,00 euro;
- c) da 20.000,00 euro a importo inferiore a 70.000,00 euro;
- d) da 70.000,00 euro a importo inferiore a inferiore 140.000,00 euro;
- e) da 140.000,00 euro a importo inferiore alla soglia comunitaria;

II Servizi sociali e assimilati di cui al codice dei contratti (importi IVA esclusa):

- a) importo inferiore a 5.000,00 euro;
- b) da 5.000,00 euro a importo inferiore a 40.000,00 euro;
- c) da 40.000,00 euro a importo inferiore a 140.000,00 euro;
- d) da 140.000,00 euro a importo inferiore a 300.000,00 euro;
- e) da 300.000,00 euro a importo inferiore alla soglia comunitaria;

III Lavori (importi IVA esclusa):

- a) importo inferiore a 5.000,00 euro;
- b) da 5.000,00 euro a importo inferiore a 20.000,00 euro;
- c) da 20.000,00 euro a importo inferiore a 70.000,00 euro;
- d) da 70.000,00 euro a importo inferiore a 150.000,00 euro;
- e) da 150.000,00 euro a importo inferiore alla classifica I incrementata di un quinto (€ 309.600,00);
- f) dalla classifica I incrementata di un quinto (€ 309.600,00) a importo inferiore alla classifica II incrementata di un quinto (€ 619.200,00);
- g) dalla classifica II incrementata di un quinto (€ 619.200,00) a importo inferiore a 1.000.000,00 euro;
- h) da 1.000.000,00 di euro a importo inferiore alla soglia comunitaria;

Art. 6 Deroga e disapplicazione del principio di rotazione

1. Fermo restando che, ai sensi dell'art. 49, comma 6, del D. Lgs. N. 36/2023, per gli affidamenti diretti di importo inferiore ad € 5.000,00 è consentito derogare alla rotazione, per affidamenti di importo pari o superiore ad € 5.000,00 è consentito disapplicare l'obbligo di rotazione purché concorrano le seguenti condizioni:

- a) particolari situazioni afferenti alla struttura del mercato;
- b) effettiva assenza di alternative;
- c) è verificata l'accurata esecuzione del precedente appalto;
- d) è verificata la qualità della prestazione resa.

2. Tali condizioni devono essere opportunamente giustificate nel primo atto di avvio della procedura di affidamento.

Art. 7 Affidamento dell'appalto

1. L'affidamento o l'aggiudicazione dell'appalto è disposto solo dopo la verifica dei requisiti dell'operatore economico, ad esclusione degli affidamenti diretti di valore inferiore ad € 40.000,00 per i quali, di regola, trovano applicazione le modalità di controllo di cui al successivo art. 8 del presente Regolamento. In caso di malfunzionamenti della piattaforma o dell'interoperabilità, si procede all'affidamento con autocertificazione, come stabilito dall'art.99, c.3-bis, del d.lgs. n. 36/2023.

Art. 8 Controllo dei requisiti

1. Gli operatori economici per i quali vengono disposti affidamenti diretti di importo inferiore a 40.000 euro sono assoggettati alle modalità di controllo stabilite nel comma successivo.
2. Gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. Ogni settore procederà, due volte all'anno, entro il 30 luglio, per il primo semestre, ed entro il 31 gennaio per il secondo semestre, alla verifica delle dichiarazioni fornite, previo sorteggio di un campione pari al 10% degli affidamenti diretti effettuati da ciascun settore nel semestre di riferimento. Le modalità di sorteggio e verbalizzazione sono liberamente stabilite da ciascun Responsabile.
3. Quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo minimo di 3 mesi, decorrenti dall'adozione del provvedimento. La sospensione può essere disposta fino ad un massimo di 12 mesi.
4. Per gli affidamenti diretti di valore inferiore ad € 5.000, l'autocertificazione dei requisiti può essere resa mediante autocertificazione tradizionale ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, invece che mediante DGUE.

Art. 9 Stipula del contratto

1. Ai sensi dell'art. 18, co. 1 del d.lgs. 36/2023 il contratto deve essere stipulato in forma scritta e in modalità elettronica, a pena di nullità.
2. In caso di procedura negoziata oppure per gli affidamenti diretti di importi inferiori alla soglia dell'affidamento diretto, il contratto può essere stipulato anche mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in uno scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o tramite PAD. Nel caso di affidamenti diretti, se non previsto diversamente, è considerato scambio di lettera commerciale, la determinazione di affidamento sottoscritta digitalmente dall'operatore economico.
3. La stipula del contratto relativo alle aggiudicazioni d'importo pari a 140.000,00 euro per servizi e forniture e pari a 150.000 euro per lavori, sino al di sotto delle rispettive soglie, avviene in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, mediante scrittura privata, ferma restando la facoltà del Responsabile di prevedere nella determinazione a contrarre la forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante.
4. La stipula del contratto relativo alle aggiudicazioni d'importo superiore alle soglie europee avviene in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del Codice dell'Amministrazione Digitale, di cui al Decreto Legislativo n° 82 del 7 marzo 2005, mediante forma pubblica amministrativa, a cura dell'ufficiale rogante.

La procedura relativa alla conclusione dei contratti è di competenza del Settore titolare del centro di spesa su cui grava l'onere finanziario dell'affidamento.

I contratti sono soggetti al pagamento dell'imposta di bollo, *una tantum*, in conformità alla tabella di cui all'allegato I.4 del codice dei contratti. Più precisamente, per appalti di valore inferiore ad € 40.000 l'imposta non è dovuta, mentre, negli altri casi il valore dell'imposta è progressiva in funzione del crescere del valore dell'appalto, come meglio descritto nell'allegato di cui al periodo precedente.

Art. 10 Termine dilatorio

1. Negli affidamenti sottosoglia non trova applicazione il termine dilatorio (stand-still period). Pertanto, la stipula del contratto può avvenire anche immediatamente dopo l'aggiudicazione e comunque non oltre 30 giorni dall'aggiudicazione ai sensi dell'art. 55, comma 1, del Codice.

Art. 11 Garanzia

1. Ai sensi dall'art. 53, comma 4, del d.lgs. 36/2023, la garanzia definitiva può non essere richiesta nel caso di affidamenti diretti, in considerazione del ridotto valore economico delle stesse e della remota possibilità che un inadempimento verificatosi in sede di esecuzione contrattuale possa arrecare significative ripercussioni alla stazione appaltante, in quanto operatore particolarmente referenziato.

CAPO II

ITER PROCEDIMENTALE PER GLI AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA

Art. 12 Affidamenti diretti

1. Gli affidamenti diretti consentono l'assegnazione del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), del Codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo Codice.

2. Le soglie dell'affidamento diretto sono stabilite dal codice dei contratti.

3. L'affidamento deve essere effettuato tenendo conto dei principi codicistici, ed in particolare del principio del risultato e della fiducia, che impone, alle stazioni appaltanti e gli enti concedenti, l'obbligo di perseguire i risultati dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo.

4. Gli affidamenti diretti vanno effettuati, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse, idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

5. L'affidamento diretto può essere disposto e la congruità del prezzo di affidamento può essere dimostrata alternativamente:

- a. mediante il confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici;
- b. mediante comparazione dei listini di mercato;
- c. mediante il confronto con offerte precedenti per commesse identiche o analoghe;
- d. mediante l'analisi dei prezzi praticati ad altre Amministrazioni.

6. Nel caso di affidamento diretto è possibile procedere tramite la sola determina di affidamento, ai sensi dell'art. 17, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023, nella quale riportare le ragioni della scelta.

Art. 13 Procedure negoziate

1. L'atto di impulso della procedura negoziata è la determinazione a contrarre, che costituisce il primo atto della procedura e nel quale deve essere confermato, svolgendo una preventiva istruttoria, che l'appalto da bandire non riveste interesse transfrontaliero certo.

2. L'indagine di mercato o la consultazione dell'albo fornitori, qualora creato presso l'Amministrazione, deve tenere conto del principio di rotazione, delle fasce merceologiche e delle fasce di valore contemplate dall'art. 5 del presente regolamento.

3. L'indagine di mercato costituisce strumento per individuare gli operatori economici interessati a partecipare allo specifico affidamento, da invitare alla competizione. Tale fase non ingenera negli operatori alcun affidamento in merito al successivo invito alla procedura.

4. Le indagini di mercato sono svolte secondo le modalità ritenute più convenienti. Sono differenziate per importo e complessità di affidamento, secondo i principi di adeguatezza e proporzionalità.

Art. 14 Individuazione degli operatori economici da invitare

1. Qualora, nell'avviso pubblico di avvio dell'indagine di mercato, si preveda un numero massimo di operatori economici da invitare alla procedura negoziata, la scelta degli operatori deve essere

effettuata secondo criteri oggettivi, coerenti con l'oggetto e la finalità dell'affidamento e con i principi di non discriminazione, proporzionalità e trasparenza.

2. Nel caso di cui al comma precedente, l'avviso deve indicare anche i criteri utilizzati per la scelta degli operatori. Il sorteggio o altri metodi di estrazione casuale dei nominativi, anche in forma aggiuntiva, sono consentiti solo in casi in cui il ricorso ai criteri di cui al precedente comma comporti per il Comune di Sabbioneta oneri incompatibili con il celere svolgimento della procedura. Tale circostanza deve essere anch'essa esplicitata nell'avviso di avvio dell'indagine di mercato e nei relativi atti di affidamento.

3. L'applicazione del principio di rotazione non si rende necessario nel caso in cui non venga prevista nessuna limitazione numerica alla partecipazione degli operatori individuati tramite avvio dell'indagine di mercato.

Art. 15 Commissione giudicatrice

1. Nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, alla commissione giudicatrice può partecipare il RUP, anche in qualità di presidente.

2. La Commissione valuta le offerte tecniche ed economiche, nonché se ritenuto necessario, presta supporto al RUP nella valutazione della congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità della prima miglior offerta che appaia anormalmente bassa.

3. Trattandosi di procedure interamente telematiche gestite da PAD certificate, nella quale la segretezza e la immodificabilità delle offerte presentate è garantita dai requisiti di sicurezza del sistema informatico in uso e dalla completa tracciabilità nei log di sistema di tutte le operazioni eseguite sul Portale, la presente procedura di gara non prevede sedute pubbliche on site per l'apertura delle buste telematiche costituenti le offerte.

4. I commissari interni sono selezionati prioritariamente tra il personale dell'ente nel cui interesse è bandita la gara. I componenti possono essere selezionati anche tra le risorse umane operanti nei diversi enti aggregati, senza necessità di alcuna autorizzazione. In caso di accertata carenza od impossibilità di adeguate professionalità interne sono nominati componenti soggetti esperti esterni.

5. I commissari esterni sono selezionati:

- a) tra appartenenti ad altre amministrazioni aggiudicatrici;
- b) tra professionisti iscritti nei rispettivi albi, sulla base di rose di candidati forniti dagli ordini professionali;
- c) tra professori universitari di ruolo, sulla base di rose di candidati forniti dalle facoltà di appartenenza;
- d) qualora sia necessaria la presenza in Commissione di professionalità o specializzazioni possedute da soggetti non iscritti in albi professionali o non appartenenti ad Ordini o non presenti negli organici di ruolo delle Università, mediante avvisi di indagine di mercato da pubblicarsi nella sezione Amministrazione trasparente.

6. Ai membri esterni di norma viene corrisposto un compenso determinato dalla complessità della prestazione definita dal RUP tra minimo di 100,00 euro ad un massimo di 300,00 euro giornalieri, comprensivo di spese di trasferta, salvo diverse disposizioni vigenti in materia. Sono inoltre riconosciuti IVA e oneri previdenziali, se dovuti. La Commissione nella prima riunione definisce il calendario delle proprie attività, tenendo conto di un numero minimo di ore di valutazione giornaliera pari a 4, e lo comunica al Responsabile che ha provveduto alla nomina motivando eventuali aumenti rispetto al numero di ore e compenso determinato nell'atto di nomina.

7. La selezione dei componenti della Commissione avviene nel rispetto del principio di rotazione. A tal fine il soggetto selezionato quale commissario di gara non potrà ricoprire analogo incarico per lo stesso ente per più di 4 volte all'interno del medesimo anno, salvi i casi particolari in cui siano richieste specifiche professionalità presenti in numero esiguo tra il personale degli enti convenzionati

e/o in ipotesi di assoluta indisponibilità di risorse adeguate. Il provvedimento di nomina motiva adeguatamente i presupposti della deroga in precedenza richiamata.

8. I componenti devono essere esperti e competenti per aree tematiche omogenee inerenti l'oggetto del contratto da affidare. Le professionalità dei vari membri si possono integrare reciprocamente in modo tale che nel suo complesso la Commissione garantisca il possesso delle conoscenze tecniche globalmente occorrenti per il contratto. La competenza e professionalità può essere provata dal titolo di studio o dalla specifica esperienza nell'area tematica di riferimento.

9. La Commissione opera di regola a distanza attraverso sistemi che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.

Art. 16 *Verifica dei requisiti*

1. La verifica del possesso dei requisiti, autocertificati dall'operatore economico nel corso della procedura, è obbligatoria nei confronti del solo aggiudicatario, salva la facoltà di effettuare verifiche nei confronti di altri soggetti, conformemente ai principi in materia di autocertificazione.

CAPO III

COORDINAMENTO, ABROGAZIONE E ENTRATA IN VIGORE

Art. 17 *Rinvio e coordinamento con l'evoluzione normativa*

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si rinvia al d.lgs. 36/2023. L'introduzione o l'aggiornamento di norme comunitarie, nazionali, regionali, incompatibili con il presente Regolamento, s'intendono automaticamente recepiti, in attesa dell'adeguamento delle disposizioni dello stesso.

Art. 18 *Abrogazione*

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogati i regolamenti precedentemente approvati.

Art. 19 *Entrata in vigore*

1. Il presente Regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla pubblicazione della deliberazione di approvazione.